



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

N. 448/18 SENT.
N. 3152/16 A.C.C.
N. 8026/18 CRON.
N. 753/18 REP.
OGGETTO: nullità parziale
del contratto
mutuo ipotecario

in composizione monocratica, in persona del giudice Pasquale Giovannucci, in sede di udienza del 28 maggio 2018, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato al termine della discussione la seguente

sentenza

che costituisce parte integrante del verbale d'udienza, mediante lettura della stessa, nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n. 3152/16 R.G. avente ad oggetto una richiesta di nullità parziale di contratto mutuo ipotecario

TRA

██████████, residente in ██████████ (██████████) ed elettivamente domiciliato in ██████████ alla ██████████ presso lo studio dell'Avv. Maurizio Di Nardo in virtù di procura estesa in calce all'atto di citazione

- attore -

CONTRO

██████████, corrente in Roma rappresentata e difesa dall'██████████ del Foro di

Perugia ed elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio
dell'Avv. [redacted] al [redacted]

- convenuta -

CONCLUSIONI: all'udienza del 28/05/18 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

FATTO

L'attore con atto di citazione notificato in data 26/07/2016 ha convenuto in giudizio la [redacted] chiedendo all'adito tribunale:
in via principale: di accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art.1815 - secondo comma - cod.civ. la sua gratuità con conseguente rideterminazione del dare/avere tra le parti e affermare che parte attrice sia tenuta alla restituzione del solo residuo capitale;
in via secondaria: accertata e dichiarata la nullità delle condizioni economiche applicate a causa dell'indeterminatezza ovvero indeterminabilità degli interessi di mora e del TAEG apparentemente pattuiti; accertato che sono stati applicati degli interessi di mora e del TAEG apparentemente pattuiti; accertato che sono stati applicati interessi di mora superiori al tasso soglia vigente, dichiarata la nullità della relativa clausola e conseguentemente, in via subordinata nel merito, determinare l'effettivo dare/avere tra le parti, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 TUB ovvero il tasso legale ed affermare che l'attore sia tenuto alla restituzione del solo capitale residuo e condannare la banca alla restituzione degli eventuali importi versati in eccedenza;
in ogni caso, con condanna della banca alla refusione delle

spese e competenze di lite.

Dopo la costituzione del convenuto istituto di credito che ha contestato la fondatezza delle pretese di controparte e l'effettuazione dell'istruttoria processuale consistita nello espletamento di ctu contabile la presente causa viene presa a decisione nell'udienza del 28/05/2018.

MOTIVAZIONE

Innanzitutto, a parere di questo giudice, va disattesa l'eccezione preliminare di avvenuta prescrizione di tutti gli addebiti sollevati da parte attrice.

Infatti, se da un lato è vero che trattandosi di azione di ripetizione di indebitto essa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dall'altro è altrettanto vero che il termine di prescrizione secondo la giurisprudenza inizia a decorrere dal giorno dell'estinzione del debito e cioè dal pagamento effettivo del debito (cfr. Cass. Civ. sentenza 30 Agosto 2011 n. 17798 e Cass. Civ. 8 Agosto 2013 n. 18951).

In altre parole, nel contratto di mutuo la somma che il debitore deve restituire alla banca è unica e la relativa rateizzazione concessagli nel tempo rappresenta solo un modo di estinzione del debito unitario.

Da ciò discende l'importante conseguenza che fino a quando il debito non viene complessivamente estinto non vi pagamento effettivo e non decorre, di conseguenza, il termine di decennale di prescrizione.

Pertanto, nel caso in esame il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di estinzione del contratto di mutuo che è avvenuta anticipatamente il 6 giugno 2011 per cui non può parlarsi di diritto prescritto.

Passando all'esame del merito la domanda proposta dal ~~Dr. P. A. C.~~ appare parzialmente accoglibile.

Infatti, dall'espletata ctu contabile effettuata nel corso del presente giudizio è emerso in sintesi che:

- 1) non è stata riscontrata usura originaria del tasso corrispettivo e del TAEG in ipotesi di evoluzione fisiologica del rapporto di mutuo;
- 2) è stata verificata usura originaria in ipotesi di esercizio della facoltà di anticipata estinzione la rata n.14;
- 3) è stata verificata usura originaria del tasso di mora contrattualmente previsto;
- 4) è stata verificata l'assenza del TAEG nel contratto di mutuo sottoscritto;
- 5) il mutuo risulta essere stato estinto anticipatamente in data 6/06/2011.

L'elaborato peritale ha quindi,tra l'altro,riscontrato come la misura del tasso di interessi di mora convenuto nell'occasione è da considerare usurario.

Pertanto,la prima questione che si prospetta sul punto allo scrivente attiene alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi ma anche quelli moratori.

In proposito questo giudicante,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della banca convenuta,ritiene che il quesito vada risolto nel senso che anche gli interessi moratori possano essere censurati come usurari.

Sul punto,deve certamente darsi atto che la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori,può essere supportata da seri argomenti letterali e sistematici,posto che la figura tipica dell'usura è quella disegnata dall'art.644 c.c.,il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità",sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi;e che una conferma di ciò può essere ricavata anche dall'art.19 paragrafo 2 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento.

Non peregrina, quindi, è la soluzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito, che ritiene di meglio armonizzare i principi dell'ordinamento e la necessità di effettuare uno scrutinio anche sull'ammontare degli interessi moratori, non già utilizzando la normativa sull'usura, ma riconducendo la previsione contrattuale di interessi moratori nell'alveo delle clausole penali, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.

Ciò posto e ribadita la serietà della tesi sopra esposta, ad avviso di questo giudice è, però, preferibile la diversa ricostruzione che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori.

Sul punto appare, infatti, decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L.n. 394/2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

E' questa, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, che sin dalla sentenza di Cass. n. 5286/2000 ha statuito che "non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori", atteso che "il ritardo colpevole non giustifica di per se il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (cfr. anche le successive Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. N. 9532/2010, Cass. N. 11632/2010 e Cass. n. 350/2013).

Tale tesi, che si è detto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori".



Pertanto, questo giudice a tale tesi intende conformarsi, in ragione della sua intrinseca persuasività e comunque per un doveroso rispetto della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione applicando il principio di diritto in base al quale il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

Tanto premesso, ritiene questo giudicante che, in assenza di precedenti di legittimità sul punto, debba essere preferita quest'ultima tesi, con la conseguenza che l'usuraietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

Da quanto sopraddetto consegue l'importante principio di diritto che se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento, mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per l'intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata degli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c.

Altra questione che emerge dalla lettura delle conclusioni a cui si perviene nella suddetta sentenza espletata nel corso del presente giudizio riguarda il TAEG.

All'esito del suo elaborato peritale l'esperto ha rilevato anche l'assenza del TAEG nel contratto di mutuo sottoscritto.

La violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell'ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all'investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità a carico della stessa (Trib. Di Benevento 27/11/2007 e Trib.21/10/2005).

A tal proposito, l'art.117, comma 5, del D.Lgs. n.385/1993 prevede a partire dal 1 gennaio 1994 che "la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificatamente dal cliente". La norma precisa (comma 6) che "in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (mancata determinazione del tasso), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi, in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".

Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art.117 D.Lgs.n.385/1993 e non mediante applicazione dell'art.1815 c.c. ha determinato l'importo dei ristorni in € 8.847,14 somma che la [REDACTED] dovrà restituire al [REDACTED].



La detta ctu è risultata ben motivata ed esente da errori logico/giuridici e fondata sugli opportuni accertamenti e pertanto questo giudice ritiene di non doversene discostare.

In merito alla richiesta di chiamata a chiarimenti del consulente avanzata dall'istituto di credito questo giudicante ritiene che la stessa non possa essere accolta poiché questi ha già risposto esaurientemente alle osservazioni che gli sono state mosse da entrambe le parti nei concessi termini.

In base alle risultanze della ctu a parte attrice compete la restituzione della somma di € 8.847,14 a cui il consulente è pervenuto, in assenza della indicazione del TAEG nel contratto, rideterminando il piano di ammortamento mediante la sostituzione degli interessi corrispettivi con il tasso previsto ex art. 117 TUB.

Per quanto riguarda le spese di lite in considerazione dei cambiamenti della giurisprudenza che, nel frattempo, si sono avuti in materia e della divergenza tra il chiesto ed il pronunciato questo giudice ritiene più equo compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio anche in considerazione della circostanza che parte attrice non ha redatto neppure la memoria conclusiva.

Mentre le spese di ctu, già liquidate con precedente provvedimento, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Teramo Pasquale Giannucci definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] come da atto di citazione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

01) - accerta e dichiara che nel contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalle odierne parti in data 15/01/1999 sono stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia vigente con conse=

guente diritto del [redacted] ad ottenere dalla Banca
[redacted] per le causali di cui in premessa la
restituzione della somma di € 8.847,14 come da ctu in atti;
02) – compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
03) – pone definitivamente a carico della convenuta le spese di
ctu già liquidate con precedente provvedimento.

Teramo 28/05/2018

(Il Giudice)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P.", written over the text "(Il Giudice)".

28 MAG. 2018

Depositato in cancelleria il

~~Cancelliere~~
dot. Francesco Agrimi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Agrimi", written over the text "Cancelliere" and "dot. Francesco Agrimi".